

(N. 1247)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(SIGNORELLO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1981

Interventi straordinari a favore dell'esercizio cinematografico

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale grave congiuntura nella quale versano le attività cinematografiche nazionali trova il riscontro più obiettivo e palese nella crisi che investe il settore dell'esercizio.

Negli ultimi sei anni, infatti, il numero degli spettatori è sceso da 544 milioni del 1974 a 280 milioni del 1979 con un'ulteriore flessione di oltre il 10 per cento nel 1980. In particolare la penalizzazione maggiore è venuta a danno dei film nazionali i cui spettatori sono scesi da 322 milioni a poco più di 100 milioni nel 1979.

Il volume degli incassi delle sale cinematografiche, che costituiscono la fonte pri-

maria dell'ammortamento dei costi di produzione, è calato per i film italiani da lire 190,500 miliardi del 1974 a circa lire 135 miliardi del 1979, nonostante l'aumento del prezzo medio del biglietto e la progressiva lievitazione del carico fiscale, solo in minima parte temperata dalle detassazioni e dagli abbuoni d'imposta intervenuti per legge.

A determinare una così pericolosa recessione, che coinvolge un patrimonio immobiliare e professionale di notevole rilevanza, hanno concorso varie cause, fra le quali ha certamente pesato in misura determinante l'offerta filmica tramite il mezzo televisivo, sia pubblico che privato, che ha raggiunto

negli ultimi due anni proporzioni assolutamente imprevedibili tali da pregiudicare la stessa esistenza delle sale cinematografiche in attività. Nella sola zona di Roma vengono trasmessi oltre 1.600 film per televisione, fra prime proiezioni e repliche.

Indubbiamente il fenomeno delle trasmissioni televisive di film attiene al quadro di una politica dei mezzi audiovisivi, e dovrà trovare, in questo contesto, un assetto legislativo che tenga conto delle indicazioni, delle esigenze e dei mutamenti che si vanno operando nel corpo sociale e nei suoi rapporti con la cultura e con l'occupazione del tempo libero.

In attesa, tuttavia, di una nuova legislazione che fissi e raccordi le varie componenti dei mezzi di comunicazione di massa, appare necessario conservare strutture, capacità imprenditoriali e professionali che devono costituire il solido supporto per uno strumento, quale il cinema, che concorre in maniera rilevante alla libertà di espressione ed alle esigenze sociali di fruizione culturale.

In tale prospettiva e tenendo conto di questo irrinunciabile obiettivo si è predisposto l'unito disegno di legge volto ad alleviare gli onerosissimi costi di gestione delle sale cinematografiche la cui redditività, per la remunerazione del lavoro impiegato e dello stesso patrimonio aziendale ed immobiliare, è ormai pressochè inesistente.

L'intervento, di carattere eccezionale e straordinario e che presuppone l'emanazione a breve scadenza di una legge organica in grado di intervenire in misura coordinata

nei vari comparti della cinematografia nazionale, prevede, all'articolo 1, l'erogazione, *una tantum*, di un contributo di 4 miliardi di lire a favore degli esercenti delle sale cinematografiche in attività, finalizzato ad un modesto alleggerimento degli oneri gestionali.

Il meccanismo di erogazione proposto, che intende assolvere a criteri di obiettività, generalità e soprattutto di speditezza, si attua, come è disposto con l'articolo 2, per il tramite della Società italiana autori ed editori che provvede alla effettiva assegnazione delle somme spettanti in sede di riscossione dei diritti e tributi previsti dalla vigente legislazione.

Un particolare riguardo è stato riservato alle sale cinematografiche del Mezzogiorno d'Italia che, più pesantemente degli esercizi delle altre aree geografiche, subiscono gli effetti perniciosi della congiuntura in atto.

Con l'articolo 3 si determina il compenso spettante alla SIAE per le operazioni connesse all'applicazione della presente legge, nella misura già prevista, per omologhe operazioni, dalla convenzione in atto con il Ministero delle finanze, nonchè la destinazione di eventuali residui.

Il disegno di legge proposto prevede all'articolo 4 anche una più rapida corresponsione degli abbuoni previsti nell'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per la programmazione di film nazionali, assicurando una contestualità dell'abbuono temperata dalle necessarie garanzie qualora i film stessi non vengano poi successivamente ammessi alla programmazione obbligatoria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al fine di intervenire urgentemente a favore dell'esercizio cinematografico nazionale è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per la concessione di contributi straordinari, finalizzati al concorso nelle spese di gestione, agli esercenti delle sale cinematografiche in possesso di regolare licenza di esercizio.

Art. 2.

La somma di lire 4 miliardi di cui al precedente articolo 1 viene versata dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su un conto bancario fruttifero appositamente costituito presso la Banca nazionale del lavoro.

La Società italiana autori ed editori utilizza la somma predetta, al netto del compenso di cui al successivo articolo 3, accreditando a favore dei singoli esercenti, contestualmente alle riscossioni periodiche e nei limiti delle somme globalmente introitate a qualsiasi titolo, con esclusione dell'imposta sugli spettacoli, un importo di lire 12.000 per ciascuna giornata di spettacolo compresa in dette riscossioni nella quale l'esercente abbia realizzato un incasso, al netto dei tributi, non superiore a lire 300.000.

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, il limite del concorso nelle spese di gestione viene elevato a lire 15.000 giornaliere per le sale cinematografiche ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il contributo a favore degli esercenti viene erogato relativamente alle giornate di spettacolo effettuate a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La parte della somma di cui all'articolo 1, comprensiva degli interessi attivi maturati, eventualmente non utilizzata ai sensi dell'articolo 2, verrà dalla Società italiana autori ed editori versata alla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro entro i quattordici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in aumento della dotazione del fondo istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378.

Il compenso per l'effettuazione dei compiti affidati dalla presente legge alla Società italiana autori ed editori sarà pari all'aggio riconosciuto alla stessa Società in base alla convenzione 30 dicembre 1977, per la liquidazione ed il versamento degli abbuoni dell'imposta sugli spettacoli. Il compenso sarà commisurato alle effettive somme accreditate agli esercenti di sale cinematografiche e graverà sul contributo di cui all'articolo 1.

Entro i quattordici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge la Società italiana autori ed editori trasmetterà al Ministero del turismo e dello spettacolo un rendiconto riepilogativo delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2. Il rendiconto sarà redatto con i criteri stabiliti, per le riscossioni dei tributi sugli spettacoli, dalla convenzione di cui al precedente comma.

Art. 4.

La Società italiana autori ed editori è autorizzata a provvedere alla corresponsione degli abbuoni previsti dalla vigente legge 4 novembre 1965, n. 1213, per i film la cui denuncia d'inizio di lavorazione sia stata annotata sul pubblico registro cinematografico ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della predetta legge.

Entro sei mesi dalla notifica da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo dell'eventuale esclusione dei film dalla programmazione obbligatoria, la Società italiana autori ed editori provvederà al recupero degli abbuoni provvisoriamente corrisposti ai sensi del precedente comma.

Per gli importi eventualmente non recuperati entro il termine suddetto sarà proceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 5.

All'onere complessivo di lire 4.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.